

# Parere del comitato (articolo 64)



## **Parere 16/2019 sul progetto di decisione dell'autorità di controllo belga riguardante le norme vincolanti d'impresa di ExxonMobil Corporation**

**Adottato il 12 novembre 2019**

## Indice

1	SINTESI DEI FATTI.....	4
2	VALUTAZIONE.....	5
3	CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI .....	5
4	OSSERVAZIONI CONCLUSIVE .....	5

## **Il comitato europeo per la protezione dei dati**

visti l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera f) e l'articolo 47 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito «RGPD»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in particolare l'allegato XI e il protocollo 37 dello stesso, modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018, del 6 luglio 2018,

visti l'articolo 10 e l'articolo 22 del proprio regolamento interno del 25 maggio 2018, modificato il 10 settembre 2019,

considerando che:

(1) Il ruolo principale del comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito «il comitato») è assicurare l'applicazione coerente del RGPD in tutto lo Spazio economico europeo. A tal fine, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del RGPD prevede che il comitato emetta un parere ove un'autorità di controllo intenda approvare norme vincolanti d'impresa (o BCR) ai sensi dell'articolo 47 del RGPD.

(2) Il comitato accoglie con favore e riconosce gli sforzi compiuti dalle imprese per rispettare le norme del RGPD in un contesto globale. Sulla base dell'esperienza maturata nel quadro della direttiva 95/46/CE, il comitato ribadisce l'importante ruolo delle norme vincolanti d'impresa per inquadrare i trasferimenti internazionali e il proprio impegno a sostenere le imprese nella definizione di tali norme. Il presente parere mira al conseguimento di tale obiettivo e tiene conto del fatto che il RGPD ha rafforzato il livello di protezione, come emerge dalle disposizioni dell'articolo 47 del suddetto e, inoltre, ha conferito al comitato il compito di emettere un parere sul progetto di decisione dell'autorità di controllo competente (capofila per le BCR) relativa all'approvazione delle norme vincolanti d'impresa. Questo compito del comitato intende garantire l'applicazione coerente del RGPD, anche da parte delle autorità di controllo, dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento.

(3) Ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, del RGPD, in mancanza di una decisione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento possono trasferire dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale solo se hanno fornito garanzie adeguate e previa disponibilità di diritti azionabili degli interessati e mezzi di ricorso effettivi. Un gruppo imprenditoriale o un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune possono offrire tali garanzie mediante l'uso di norme vincolanti d'impresa che siano vincolanti giuridicamente, conferiscano espressamente agli interessati diritti azionabili e soddisfino una serie di requisiti (articolo 46 del RGPD). I requisiti specifici elencati nel RGPD sono le disposizioni minime che le norme vincolanti d'impresa devono specificare (articolo 47, paragrafo 2, del RGPD). Le norme vincolanti d'impresa sono soggette all'approvazione dell'autorità di controllo competente, in conformità del meccanismo di coerenza definito dall'articolo 63 e dall'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, a condizione che

suddette norme soddisfino i requisiti delineati all'articolo 47 del RGPD, nonché i requisiti stabiliti nei documenti di lavoro pertinenti del Gruppo di lavoro «Articolo 29» <sup>(1)</sup>, approvati dal comitato.

(4) Il documento di lavoro WP256 rev.01 del Gruppo di lavoro «Articolo 29» <sup>(2)</sup>, approvato dal comitato, definisce gli elementi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento, inclusi gli accordi intra-societari, ove applicabili, e il modulo di domanda. Il documento di lavoro WP264 del Gruppo di lavoro «Articolo 29», approvato dal comitato, formula raccomandazioni ai richiedenti per aiutarli a dimostrare come soddisfare i requisiti di cui all'articolo 47 del RGPD e al WP256 rev.01. Inoltre, il WP264 informa i richiedenti che la documentazione presentata è soggetta a richieste di accesso ai documenti, conformemente alle leggi nazionali delle autorità di controllo. Ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del RGPD, il comitato è soggetto al regolamento n. 1049/2001.

(5) Tenuto conto dei requisiti specifici delle norme vincolanti d'impresa di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2, ciascuna domanda deve essere trattata individualmente e senza pregiudicare l'esame di altre norme vincolanti d'impresa. Il comitato ricorda che le norme vincolanti d'impresa dovrebbero essere adattate alle configurazioni specifiche per tenere conto della struttura del gruppo di società cui si riferiscono, del trattamento effettuato da tali società, nonché delle politiche e delle procedure da esse stabilite per la tutela dei dati personali <sup>(3)</sup>.

(6) Il parere del comitato è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del RGPD in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, entro otto settimane dalla delibera del presidente relativa alla completezza del fascicolo. Su decisione del presidente del comitato, tale termine può essere prorogato di ulteriori sei settimane, tenendo conto della complessità della questione.

## **HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:**

### **1 SINTESI DEI FATTI**

1. Conformemente alla procedura di cooperazione definita dal documento di lavoro WP263 rev.01, il progetto di norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento di ExxonMobil Corporation è stato esaminato dall'autorità belga per la protezione dei dati personali (in appresso «autorità di controllo belga»), in veste di autorità di controllo capofila in materia di norme vincolanti d'impresa.
2. Il 15 ottobre 2019 l'autorità di controllo belga ha presentato il suo progetto di decisione in merito al progetto di norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento di ExxonMobil Corporation,

---

<sup>(1)</sup> Il Gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali è stato istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.

<sup>(2)</sup> Gruppo di lavoro «Articolo 29», documento di lavoro che istituisce una tabella degli elementi e dei principi che devono figurare nelle norme vincolanti d'impresa, riveduto da ultimo e approvato il 6 febbraio 2018, WP256 rev.01.

<sup>(3)</sup> Tale parere è stato espresso dal Gruppo di lavoro «Articolo 29» nel documento di lavoro che istituisce un quadro per la struttura delle norme vincolanti d'impresa, adottato il 24 giugno 2008, WP154.

chiedendo un parere del comitato a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera f), del RGPD. La decisione concernente la completezza del fascicolo è stata resa il 16 ottobre 2019.

## 2 VALUTAZIONE

3. Il progetto di norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento di ExxonMobil Corporation si applica al trattamento, all'interno del gruppo, di dati personali soggetti all'applicazione del RGPD o che erano soggetti all'applicazione del RGPD prima del trasferimento a un membro del gruppo al di fuori del SEE. Il progetto di norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento di ExxonMobil Corporation riguarda il trasferimento dei suddetti dati personali a uno qualsiasi dei membri del gruppo a livello globale, nonché il loro successivo trattamento da parte dei membri del gruppo. Il progetto di norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento di ExxonMobil Corporation è integrato in una politica globale di ampio respiro in materia di protezione dei dati che si applica al trattamento di qualsiasi dato personale all'interno del gruppo indipendentemente dalla sua origine. Tra gli interessati coinvolti vi sono dipendenti attuali e passati, candidati a posti di lavoro, fornitori, rappresentanti di clienti e altri partner commerciali, nonché consumatori.
4. Il progetto di norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento di ExxonMobil Corporation è stato esaminato conformemente alle procedure definite dal comitato. Le autorità di controllo riunite in seno al comitato hanno concluso che il progetto di norme vincolanti d'impresa per i titolari del trattamento di ExxonMobil Corporation presenta tutti gli elementi richiesti dall'articolo 47 del RGPD e dal documento di lavoro WP256 rev.01, in conformità del progetto di decisione dell'autorità di controllo belga, sottoposto al parere del comitato. Pertanto, il comitato non nutre preoccupazioni che debbano essere affrontate.

## 3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

5. Tenuto conto di quanto sopra e degli impegni che i membri del gruppo si assumeranno sottoscrivendo l'accordo intra-societario relativo alle norme vincolanti d'impresa di ExxonMobil Corporation, il comitato ritiene che il progetto di decisione dell'autorità di controllo belga possa essere adottato senza modifiche, in quanto tali norme apportano garanzie adeguate per assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento non sia pregiudicato in caso di trasferimento e trattamento dei dati personali da parte di membri del gruppo con sede in paesi terzi. Infine, il comitato ricorda le disposizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera k), del RGPD e al documento di lavoro WP256 rev.01, che stabiliscono le condizioni di modifica o aggiornamento delle norme vincolanti d'impresa da parte del richiedente, inclusi gli aggiornamenti dell'elenco dei membri del gruppo soggetti alle BCR.

## 4 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

6. L'autorità di controllo belga è destinataria del presente parere, che sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del RGPD.
7. Conformemente all'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del RGPD, l'autorità di controllo belga dovrà comunicare al presidente la propria risposta al presente parere entro due settimane dal suo ricevimento.

8. Ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), del RGPD, l'autorità di controllo belga comunica la decisione finale al comitato affinché sia inserita nel registro delle decisioni soggette al meccanismo di coerenza.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)